

è stata rilanciata.

L'accettazione da parte dell'Istituto di deleghe rilanciate in base all'art. 29 del citato C. U. 30 novembre 1919 rientra a nostro avviso, tra le operazioni all'Istituto stesso consentite; infatti l'art. 13 del R. D. L. 29 aprile 1923 N. 366, riflettente i modi d'impiego delle disponibilità patrimoniali dell'Istituto dispone: "Le risorse materiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni saranno investite..... 12/ in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato e di Enti pubblici, contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi dovuti autorizzata dalle leggi vigenti".

Con tale espressione pertanto debet ritenersi che si sia voluto autorizzare l'Istituto ad effettuare delle sovvenzioni contro cessione di quota parte di stipendio autorizzata da tutte le vigenti leggi compresa quindi la cessione a mezzo di deleghe prevista dall'art. 28 del C. U. 1919 sulle case popolari ed economiche.

Alla minore garanzia, che le deleghe offrono nei confronti della cessione effettuata in base alla legge del 1908, si dovrebbe supplire con una